

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea
n. C (2015) 4156 final del 12 giugno 2015.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Tipologia d'intervento 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici.

Articolo 1
Finalità

Con il presente avviso pubblico si intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti dal Reg. (UE) n. 1305 del 17/12/2013 Articolo 18 Misura 5, sottomisura 5.2 tipologia d'intervento 5.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, per il ripristino/ricostruzione degli immobili, dei terreni, delle macchine e attrezzature, compreso, ai sensi dell'Articolo 45 (3) del Reg. UE n. 1305/2013, l'acquisto di animali che risultino distrutti e/o danneggiati per almeno il 30% del loro valore con conseguente diminuzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico causati dall'evento riconosciuto con il Decreto della Presidente della Giunta Regionale **n. 54/2021** e ogni ulteriore evento riconosciuto con DPGR successivo all'uscita del presente Avviso pubblico e fino alla data ultima utile per la presentazione delle domande di sostegno individuata all'Articolo 3, limitatamente ai territori individuati dal/i decreto/i medesimo/i esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno all'Agenzia Forestale Regionale e/o alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 e s.m. e i. ovvero ai servizi della Protezione Civile o al Comune entro 20 giorni dall'evento o dalla cessazione dello stesso.

Per gli eventi riconosciuti successivamente all'uscita del presente Avviso pubblico e fino alla data ultima utile per la presentazione delle domande di sostegno individuata all'Articolo 3, le segnalazioni devono obbligatoriamente pervenire tramite Front-end unico regionale (<https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi>), così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 9191/2021 che ha disposto il passaggio definitivo alla nuova procedura informatica di presentazione delle segnalazioni/domande a partire dal 29 settembre 2021. Alla procedura informatica si accede anche tramite il seguente link, riportato nella pagina istituzionale dedicata alle *Calamità naturali*:

<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/calamita-naturali>

Articolo 2
Modalità operative

Le presenti Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 302 del 19/01/2017, l'Autorità di gestione del PSR per l'Umbria 2014-2020 ha affidato tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 5 al Servizio *Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario*, attualmente denominato Servizio *Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione e al territorio*

rurale. I pagamenti ai beneficiari saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La Selezione avviene sulla base dei requisiti di cui al paragrafo 8.2.5.3.2.4. del PSR e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Le domande di sostegno possono essere trasmesse **dalla data di pubblicazione del presente avviso e dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 31 ottobre 2022.**

Il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola danneggiata che intende realizzare un progetto di ripristino delle strutture produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui al/i Decreto/i del Presidente della Giunta indicati all'Articolo 1 deve presentare, con le modalità descritte all'Articolo 11, una domanda di sostegno completa di tutti gli allegati di cui al punto 11.1.1, al più tardi entro il 31 ottobre 2022.

Le domande regolarmente trasmesse e pervenute entro il 31 ottobre 2022, vengono valutate in termini di ricevibilità e ammissibilità secondo le indicazioni riportate all'Articolo 11.

Le domande devono pervenire complete della documentazione indicata al punto 11.1.1.

In caso di incompleta documentazione, le domande ricevibili, possono essere regolarizzate, a cura dei richiedenti, nei tempi stabiliti dal responsabile del procedimento.

Per le domande ammissibili viene stilata apposita graduatoria, fino a completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Giunta Regionale (vedi Articolo 14).

Articolo 4

Definizioni

4.1 – Azienda agricola

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate aziende agricole tutte le aziende in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007¹ prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA che, ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, risultavano censite alla data dell'evento e, continuativamente, sino alla data di presentazione della domanda, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, qualora esercitanti l'attività zootecnica, nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

4.2 – Ripristino

L'aiuto è concesso per il ripristino del potenziale produttivo agricolo a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi riconosciuti con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale di cui all'Articolo 1, limitatamente ai territori individuati dai decreti medesimi, esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno secondo le indicazioni riportate all'articolo medesimo.

Sono ammesse al sostegno esclusivamente strutture e/o attrezzature danneggiate dall'evento calamitoso che all'epoca dell'evento l'azienda agricola danneggiata utilizzava effettivamente per svolgere un'attività produttiva agricola. Il ripristino di strutture e/o attrezzature di aziende che all'epoca dell'evento non svolgevano alcuna attività produttiva non è ammissibile. Il richiedente

¹ Rif. <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

può dimostrare l'esercizio dell'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento nei modi che seguono:

- azienda condotta direttamente o per mezzo di salariati: essere in possesso di una posizione INPS alla data dell'evento documentata dalla denuncia aziendale prevista dall'ex Articolo5 del D.lgs n.375/93;
- azienda condotta mediante affidamento dei lavori ad aziende di servizio: produrre copia di fatture rilasciate dal terzista per lavori svolti nell'annata agraria antecedente o in quella in cui si è verificato l'evento²;
- azienda condotta da proprietario o affittuario part time: dimostrare il possesso di macchine agricole idonee allo svolgimento dell'attività regolarmente immatricolate presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;
- in alternativa, qualora non fosse in possesso delle documentazioni di cui ai punti che precedono, la prova dello svolgimento di un'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento può essere fornita esibendo fatture o altra documentazione fiscalmente equivalente, riferita all'annata agraria in cui si è verificato l'evento o a quella antecedente, che documenta l'acquisto di mezzi tecnici, il noleggio di macchine agricole o la vendita di prodotti. La documentazione di che trattasi deve essere intestata all'azienda e sarà, comunque, soggetta ad una valutazione di merito da parte degli uffici.

4.3 – Potenziale produttivo

Sono classificabili come potenziale produttivo agricolo tutti i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame nonché le attività connesse esclusivamente se dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.

Sono considerati beni strumentali i seguenti:

- i terreni classificati catastalmente nel gruppo T ed i fabbricati destinati all'attività agricola classificati catastalmente nel gruppo C categoria C/6, C/7 e, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, nel gruppo D categoria D/10;
- Impianti irrigui fissi;
- Colture permanenti arboree;
- Animali da vita e da ingrasso;
- Macchine agricole, compresi i trattori, impianti mobili di irrigazione, carri agricoli e carri botte, attrezzatura di stalla e varia attrezzatura;
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio, compresi i computer;
- Attrezzatura varia e minuta.

Non sono considerati potenziale produttivo agricolo, e non possono ricevere aiuti per il ripristino ai sensi della Sottomisura 5.2, i beni strumentali finalizzati allo svolgimento di attività connesse diverse dalle attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.

Non sono considerate potenziale produttivo agricolo le strutture e attrezzature adibite a forme di allevamento intensivo. Le strutture e dotazioni finalizzate all'attività zootecnica, per effetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6.710 del 31 luglio 1990, saranno considerate allevamenti non intensivi, e potranno essere, quindi, finanziate soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggere potenzialmente producibili, nei seguenti limiti percentuali: - 40% per allevamenti bovini da latte; - 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;

- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovi caprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

² Si rammenta che l'annata agraria decorre dell'11 novembre di ciascun anno, per cui, ad esempio, se l'evento si è verificato a luglio 2015, l'annata agraria precedente sarà quella che parte da novembre 2013 e finisce a ottobre 2014

Il calcolo del fabbisogno e delle unità foraggere va fatto utilizzando le tabelle di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 7149 del 5 novembre 1997 pubblicata sul B.U.R. n. 61 del 13 dicembre 1997.

Articolo 5

Eleggibilità e congruità della spesa

5.1 – Eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'Articolo 60 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dall'Articolo 1 par. 23 lett.

b) del Reg. (UE) n. 2393/2017, sono ammissibili le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche, sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.

5.2 – Congruità della spesa

Ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l'acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

Al fine di determinare la ragionevolezza della spesa per il ripristino dei danni quantificati dall'Agenzia Forestale Regionale, deve essere utilizzata la metodologia adottata per i progetti presentati ai sensi della Sottomisura 4.1, Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole", adottando i prezzi dell'allegato A-2 alla Determinazione Dirigenziale n. 8113/2020 pubblicata nel BUR n. 74, Supp. Ord. n. 1, del 23 settembre 2020, che costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale viene determinato il sostegno concedibile.

Qualora gli investimenti da realizzare non risultino ricompresi nei suddetti elenchi, la ragionevolezza della spesa preventivata deve essere determinata:

- a) per gli investimenti immobiliari: mediante l'elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal prezzario per le opere pubbliche. Per le voci di spesa non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da allegare alla domanda ovvero, per particolari tipologie (serre, prefabbricati e similari) mediante l'acquisizione di tre preventivi con le modalità di cui alla lettera b);
- b) per gli investimenti mobiliari e immateriali (acquisizione e sviluppo di programmi informatici e simili, nonché delle spese di progettazione) il richiedente è tenuto ad acquisire **tre preventivi** di altrettante ditte fornitrici specializzate o liberi professionisti, in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto o equivalenti per caratteristiche e utilizzazione. Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso corrispondente all'offerta più vantaggiosa. L'acquisizione dei preventivi deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno **tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** ovvero del tecnico delegato (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta elettronica ordinaria). Pertanto, allegata alla domanda deve essere inserita copia dei preventivi unitamente alla copia PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Non potranno considerarsi eleggibili al sostegno le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). L'acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti, debitamente giustificata nella relazione tecnica allegata alla domanda, è consentita esclusivamente per l'acquisizione di beni o di attrezzature a completamento di linee

produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti.

Resta fermo il principio che, in ogni caso, qualora la spesa effettivamente sostenuta, come documentata con le documentazioni di cui all'Articolo 6, è superiore al livello massimo determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo effettivamente erogato sarà calcolato su tale livello massimo, qualora, invece, la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia inferiore al livello massimo determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

5.3 – Conflitti d'interesse

In osservanza dei principi in materia di conflitto d'interesse non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti detenuti e/o controllati dal beneficiario. Si considerano controllate dal beneficiario le imprese nelle quali lo stesso possieda la maggioranza delle quote.

Articolo 6

Documentazione della spesa

Le spese rendicontate devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario e devono essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, intestata al soggetto beneficiario e dallo stesso debitamente pagata con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa;
- b) bollettino postale, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegni a condizione che venga prodotto, unitamente alla copia dell'assegno, copia dell'estratto conto bancario vistata dall'istituto di credito dalla quale risulti l'effettivo incasso del medesimo.

Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente (Tipologia di Intervento e n. domanda), non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'Articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg n.(UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle situazioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Art 60 Reg (UE) n. 1305/2013.”.

Per le fatture emesse dallo 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, gli elementi che possono essere riconosciuti per la tracciatura delle fatture elettroniche nell'ambito della gestione delle

procedure di erogazione dei contributi sui bandi del PSR sono rappresentati da: CUP, Numero univoco di domanda, riferimenti alla Tipologia di Intervento e pertanto:

- nel caso in cui il CUP o il numero della domanda di sostegno siano riportati nella fattura o nel bonifico/estratto conto con il quale è stata pagata una fattura mancante di tale riferimento, la fattura è considerata ammissibile;
- nel caso in cui nella fattura e/o nel relativo bonifico/estratto conto sia riportato il riferimento alla sola Tipologia di Intervento del PSR, la fattura è considerata ammissibile: l'istruttore regionale dovrà però controllare, nel caso il beneficiario abbia presentato un'altra domanda di pagamento per la stessa Tipologia di Intervento, che la fattura in questione non sia già stata oggetto di rendicontazione;
- nel caso in cui il CUP o il Numero di domanda di sostegno o la Tipologia di Intervento del PSR non siano riportati nei documenti giustificativi della spesa (fattura e/o bonifico/estratto conto), per rendere la fattura ammissibile nell'ambito del programma di investimento relativo alle Misure del Programma di Sviluppo Rurale è possibile intervenire con una delle opzioni di seguito riportate:
 - a) nei registri contabili informatizzati dell'impresa richiedente o, quando tali registri non consentono l'inserimento di note, sulla stampa definitiva dei registri contabili, deve essere inserita, per la fattura priva dei riferimenti al PSR, la seguente nota "La fattura contrassegnata con la nota "PSR" è stata rendicontata per la Tipologia di Intervento del P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 Domanda di sostegno n.". Il beneficiario dovrà presentare, al momento della rendicontazione, copia della stampa definitiva dei registri contabili;
 - b) soltanto per i beneficiari non obbligati alla tenuta della contabilità (es. persone fisiche), viene istituito un apposito Registro Regionale, tenuto dal Servizio "Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli" e consultabile da tutti i soggetti interessati (responsabili di misura, addetti ai controlli, Agea, Organismi di controllo a livello superiore), nel quale verranno annotate tutte le fatture prive dei riferimenti sopra rappresentati".

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria "leasing" è ammissibile al cofinanziamento limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate entro i termini di rendicontazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- aiuto all'utilizzatore cioè al beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. In compenso, le altre spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile.
- vendita e locazione finanziaria (lease-back). I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente locazione finanziaria, a condizione che il contratto preveda l'effettivo trasferimento della proprietà del bene al beneficiario alla scadenza.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno del pagamento.

Articolo 7 Condizioni e limitazioni

7.1 – Condizioni di ammissibilità

Accedono agli aiuti i beni strumentali costituenti il potenziale produttivo agricolo di cui al paragrafo 4.3 per i quali le aziende hanno provveduto alla segnalazione del danno secondo le indicazioni precisate all'Articolo 1 del presente avviso.

Le strutture produttive agricole danneggiate dagli eventi individuati dai provvedimenti della Giunta Regionale di cui al medesimo Articolo 1, sono eleggibili al sostegno quando l'incidenza del danno subito sia pari o superiore al 30% del valore del/dei bene/beni danneggiato/i.

Ad eccezione dei terreni ed infrastrutture, per le quali si procede come indicato ai successivi capoversi, il valore del/dei bene/i strumentali danneggiati viene accertato, per i fabbricati, gli impianti fissi e le colture permanenti arboree, sulla scorta di una perizia redatta da un tecnico indipendente competente in materia compilata utilizzando lo schema di cui all'Allegato A2 al presente avviso. Per le attrezzature ed animali, il valore è determinato sulla scorta dalla documentazione fiscale di acquisto del bene strumentale danneggiato. Qualora non si disponga della documentazione che dimostri il valore di acquisto dei beni danneggiati, è ammessa la valutazione con perizia giurata come per immobili e impianti.

Il ripristino di terreni danneggiati da frane ed eventi alluvionali viene riconosciuto ammissibile quando il rapporto tra danni accertati dalla perizia giurata (Allegato A2) di cui al punto 7.1 e il valore dei terreni complessivamente detenuti e coltivati dall'azienda, come censiti all'anagrafe SIAN, è uguale o superiore al 30%. Il valore dei terreni si calcola applicando i valori medi determinati dalla Commissione Regionale Espropri (L.R. 27 luglio 2011, n. 7, Articolo 18, 6° comma, lett. f) pubblicati secondo l'ultimo aggiornamento disponibile alla data dell'evento. Facendo riferimento a quanto censito nell'anagrafe SIAN, il tecnico incaricato della perizia calcola il valore complessivo dei terreni aziendali applicando i valori medi per il comune dove sono ubicati i terreni. Il totale risultante costituisce il denominatore sulla base del quale calcolare la percentuale di incidenza del danno la cui entità costituisce il numeratore della formula $\text{Valore del danno/Valore dei terreni} \times 100 \geq 30\%$.

Non sono ammissibili al sostegno opere realizzate al fine di prevenire il rischio idrogeologico derivante da esondazioni, smottamenti o frane che, non rientranti nella casistica del ripristino, ma della prevenzione possono essere finanziate esclusivamente ai sensi della Misura 4.

Il ripristino di beni diversi dai beni strumentali direttamente utilizzati per la produzione, quali strutture ed infrastrutture aziendali tra cui strade, ponti, acquedotti, linee per la fornitura di energia e accesso a internet, è ammissibile agli aiuti esclusivamente se l'azienda danneggiata detiene un idoneo titolo di possesso sulle stesse infrastrutture ed a condizione che venga dimostrato un **nesso diretto** con il ripristino del potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata. Al fine di determinare l'incidenza del danno si utilizza il rapporto tra lunghezza del tratto danneggiato e lunghezza complessiva dell'infrastruttura da ripristinare³, tale rapporto deve essere uguale o superiore al 30%.

Il **nesso diretto** con il potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata si determina nel modo seguente:

- vi è un nesso diretto quando le infrastrutture danneggiate vengono utilizzate esclusivamente per l'accesso, la fornitura di acqua, energia o internet a terreni agricoli coltivati o boschi cedui oggetto di taglio periodico e fabbricati destinati all'attività agricola, classificati catastalmente nelle categorie C/6 e C/7 e categoria D/10, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli;

³ Il tratto di infrastruttura da ripristinare è quello interessato ai danni da calamità, la lunghezza complessiva dell'infrastruttura è calcolata a partire dall'intersezione con strade vicinali o di rango superiore o dai nodi di distribuzione cui si connette la linea aziendale o interaziendale.

- vi è un nesso parzialmente diretto quando le infrastrutture danneggiate sono utilizzate anche per l'accesso, la fornitura di acqua, energia o internet ad edifici del gruppo A (abitazioni dell'agricoltore beneficiario o di altri) o sono al servizio di terreni di altri per i quali l'azienda danneggiata non detiene un idoneo titolo di possesso.

L'ammissione agli aiuti quando vi è un nesso parzialmente diretto è subordinata ad una valutazione della reale connessione ed incidenza dei beni in questione sulle potenzialità produttive da ripristinare.

Fermo restando che sono ammissibili esclusivamente infrastrutture possedute dall'azienda danneggiata, il sostegno per le strade è concesso esclusivamente per poderali ed interpoderali individuate nelle planimetrie catastali con linea tratteggiata (sono sempre escluse, indipendentemente da come sono disegnate in mappa, le strade vicinali o di rango superiore). Al fine di evitare il rischio di ripristinare infrastrutture a beneficio di aziende non danneggiate, per opere il cui possesso non è esclusivo dell'azienda danneggiata, la valutazione del nesso con il potenziale produttivo da ripristinare prende a riferimento l'intera infrastruttura da ripristinare a partire dall'intersezione con strade vicinali o di rango superiore o dai nodi di distribuzione cui si connette. Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:

- l'uso dell'infrastruttura per il collegamento di civili abitazioni. Nel caso esistano civili abitazioni (indipendentemente da chi le possiede) servite dall'infrastruttura, in ogni caso il costo di ripristino come direttamente connesso al potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata non può eccedere il 50%;
- il rapporto tra la superficie dei terreni coltivati dall'agricoltore danneggiato, serviti dall'infrastruttura rispetto alla somma dei terreni non classificati come agricoli e dei terreni, che, indipendentemente dall'uso, sono posseduti da aziende diverse da quella danneggiata. La percentuale che scaturisce dal calcolo determina il limite del costo di ripristino come direttamente connesso al potenziale produttivo che può essere riconosciuto.

La Regione, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati, determina la percentuale dei costi di ripristino su cui riconosce il contributo⁴.

7.2 - Zone d'intervento

I beni danneggiati per i quali è ammissibile il sostegno debbono essere ubicati nelle aree delimitate ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale di cui all'Articolo 1 del presente avviso.

7.3 - Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti ai sensi dell'Articolo 2135 del Codice Civile, che conducono un'azienda agricola, come definita al punto 4.1 del presente avviso, esercenti un'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento calamitoso e per tutto il periodo d'impegno. La dimostrazione dell'esercizio dell'attività produttiva agricola deve essere supportata con le documentazioni di cui al punto 4.2 del presente avviso.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

⁴ Un esempio può aiutare a capire meglio il metodo di valutazione. In presenza di una infrastruttura, ad esempio strada, di 3 Km che serve un'area di complessivi 200 Ha nella quale insistono civili abitazioni, ha diritto ad una percentuale massima del 50% rispetto alla quale si operano le valutazioni successive. Se dell'area totale servita i terreni agricoli e boschi posseduti dall'azienda danneggiata sono 50 Ha, pari cioè al 25% del totale, la percentuale che si può riconoscere come incidenza della strada sul potenziale produttivo dell'azienda danneggiata è del 12,5%, cioè il 25% del 50%. Ammesso che per la lunghezza del tratto da ripristinare il costo di ripristino sia di 500.000 Euro, possiamo riconoscere come spesa eleggibile al sostegno 62.500 Euro.

Articolo 8

Criteri di selezione

Le domande vengono selezionate sulla base di apposita graduatoria stilata secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015. La graduatoria finanzia le domande utilmente collocate sino a concorrenza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Giunta Regionale come meglio specificate al successivo Articolo 14.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura: fino a un massimo di 20 punti		
Rilevanza delle produzioni le cui potenzialità produttive sono state ridotte a causa dei danni generati dall'evento calamitoso ⁵	Tipologia di produzione aziendale interessata	- 20 punti per produzioni zootecniche - 15 punti per colture di qualità ⁶ - 10 per colture ortofrutticole - 5 punti per altre colture
Qualità dell'operazione proposta: fino a un massimo di 50 punti		
Qualità delle strutture danneggiate per le quali si prevede il ripristino. Per interventi che prevedono più azioni di ripristino viene attribuita la somma di punteggi.		- ripristino di strutture zootecniche punti 25 - ripristino di terreni e colture permanenti punti 15; - ripristino di macchine e attrezzature punti 10.
Coerenza programma con gli obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 30 punti		
INNOVAZIONE: Ripristino mediante tecniche e materiali introdotti sul mercato da meno di 2 anni		1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per l'innovazione fino ad un massimo di Punti 10
AMBIENTE: Ripristino mediante l'adozione di sistemi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale		1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per la riduzione dell'impatto ambientale fino ad un massimo di Punti 10
CLIMA: Ripristino mediante l'adozione di sistemi finalizzati alla riduzione dell'impronta di carbonio		1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per la riduzione dell'impronta di carbonio fino ad un massimo di Punti 10

⁵ L'attribuzione del punteggio tiene conto della destinazione specifica delle strutture e attrezzature danneggiate oggetto di domanda. Quando le strutture e/o attrezzature hanno un utilizzo non specificatamente limitato ad una sola tipologia di produzione il punteggio viene attribuito in funzione della tipologia di produzione prevalente praticata in azienda calcolata sulla base della produzione che ha determinato i ricavi prevalenti nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda. I ricavi si calcolano sulla base dell'ordinamento culturale e degli animali presenti al momento dell'evento calamitoso utilizzando la Produzione standard sommando le seguenti voci:

- produzioni computate in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento le tabelle della Produzione Standard allegate al presente avviso (Allegato A3). Non vanno considerati i terreni ricadenti in altre regioni;
- ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle della Produzione Standard, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alle vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- ricavi da attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali).

⁶ Sono colture di qualità quelle i cui produttori sono certificati ai sensi di uno dei seguenti sistemi di qualità:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP, Indicazione facoltativa —prodotto di montagna)
- Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT) Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)

Articolo 9 Condizioni per il sostegno

9.1 - Costi ammissibili

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative alle spese per investimenti di cui all'Articolo 45 (2) del Reg. n. 1305/2013, come segue:

- ripristino di immobili e infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività agricola danneggiati nel loro potenziale produttivo⁷;
- ricostituzione di colture permanenti il cui potenziale produttivo risulta ridotto a seguito dell'evento;
- spese di progettazione per un massimo del 6% del costo complessivo delle operazioni di investimento di cui ai punti che precedono effettivamente sostenute⁸;
- acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici, necessari per il ripristino del potenziale produttivo agricolo in sostituzione di analoghe attrezzature e impianti danneggiati dall'evento;
- acquisto di animali in sostituzione dei capi deceduti a seguito dell'evento;
- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture e attrezzature temporanee finalizzate a garantire il potenziale produttivo nelle more del totale ripristino dello stesso.

È riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% delle spese oggetto di domanda per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione delle domande di aiuto e pagamento complete della relativa documentazione.

Non sono ammissibili le spese di cui all'Articolo 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono, inoltre, ammissibili spese per:

- l'acquisto di terreno;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- impianti ed attrezzature usati⁹;
- interventi che incrementano il potenziale agricolo oltre le capacità danneggiate;
- interventi finalizzati al ripristino di fabbricati classificati catastalmente in gruppi diversi da C/6, C/7 e D/10; sono in ogni caso escluse spese per il ripristino di immobili classificati nel gruppo A, anche quando porzioni degli stessi siano classificate nei gruppi C/6, C/7 e D/10;
- opere di ordinaria manutenzione.

9.2 - Intensità e limiti del sostegno

L'importo del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima ammissibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.1, è commisurata ai danni subiti dalle strutture ed infrastrutture materiali riconosciute a seguito degli eventi calamitosi in questione e viene accertata sulla base della perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A2 al presente bando.

⁷ Le spese per opere le cui voci sono ricomprese nei vigenti prezzari regionali verranno ricondotte, se superiori, nei limiti di spesa previsti dalle specifiche voci dei prezzari in vigore all'epoca in cui l'operazione è stata effettuata

⁸ Tale importo non è da considerarsi come forfettario. La congruità dei costi esposti è soggetta ad una valutazione con le modalità di cui al precedente Articolo 5 paragrafo 5.2.

⁹ Come definiti nell'allegato alla DGR 392/08.

9.2.1 - Anticipi

È prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno, a fronte di presentazione di garanzia come previsto al paragrafo 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

Articolo 10 Impegni

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, il titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria si impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- **al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva;**
- a rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- a provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dal Reg. (UE) n. 640/2014 Articolo 4 (1). Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni, il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore, al Responsabile di misura individuato all'articolo 12 del presente avviso, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica al richiedente.

Articolo 11 Domande e documentazione

11.1 – Domande di sostegno

La domanda di sostegno, preliminarmente rilasciata tramite portale SIAN, utilizzando la procedura messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA, deve essere stampata, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'azienda richiedente e, **a pena di esclusione, deve essere trasmessa a mezzo PEC, entro il termine di cui all'Articolo 3 del presente avviso**, completa della documentazione di cui al successivo punto 11.1.1, al seguente indirizzo:

Regione Umbria

Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale

direzioneaagricoltura.regione@postacert.umbria.it

11.1.1 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda compilata e rilasciata tramite portale SIAN, deve essere trasmessa, **a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta** dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta richiedente e **accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore**.

La domanda deve altresì essere trasmessa unitamente alla seguente documentazione:

- a) dichiarazione compilata utilizzando l'Allegato A1, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta richiedente;
- b) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato utilizzando lo schema di cui all'Allegato A2 al presente avviso, debitamente sottoscritta ed accompagnata dal documento d'identità del tecnico;
- c) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni su cui viene esercitata l'attività agricola e degli immobili oggetto della domanda di sostegno se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Per i beni oggetto del ripristino non di proprietà del richiedente beneficiario, oltre al titolo di possesso (contratto di affitto, di comodato o altro idoneo titolo), va allegata copia dell'autorizzazione espressa del proprietario a ripristinare i beni danneggiati. Nel caso in cui il titolo di possesso dei beni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- d) documentazione attestante l'esercizio di un'attività agricola nell'azienda danneggiata alla data dell'evento calamitoso, come prevista all'Articolo 4, punto 4.2;
- e) atto costitutivo, nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- f) delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- g) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - 1. atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - 2. dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - 3. delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - 4. ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- a) certificati o visure catastali dei terreni su cui viene esercitata l'attività agricola e degli immobili oggetto della domanda rilasciati da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o, se antecedenti ai sei mesi, accompagnati da apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- b) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine ed eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- c) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori prima del verificarsi dell'evento e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;

- d) copia conforme del certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo o autodichiarazione;
- e) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciati dalle competenti Amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), ovvero copia delle documentazioni attestanti l'avvenuta presentazione delle richieste di concessione, svincoli e/o autorizzazioni con l'apposizione del timbro della competente Amministrazione che ne attesti l'effettiva presentazione;
- f) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'Amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- g) computi metrici estimativi completi di misure analitiche redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi, dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- h) preventivi di spesa per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc ed animali (almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici diverse o professionisti come nel caso delle spese di progettazione);
- i) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

11.2 – Domande di pagamento

È consentita la presentazione di **domande di anticipo** se fatte pervenire **entro sei mesi dalla data di comunicazione del nullaosta di concessione**. Decorso tale termine sono ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di saldo. Il recupero dell'anticipo erogato avviene, in quota, a valere sulla liquidazione del saldo.

Il **titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria** è tenuto a presentare, **entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno, la domanda di pagamento del saldo**, rendicontando la spesa sostenuta. La domanda di pagamento rendiconta le spese per la realizzazione del progetto. La spesa complessivamente rendicontata è documentata dai relativi giustificativi.

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo dei fondi comunitari allocati, la realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa deve rispettare, **a pena di decadenza**, i termini indicati in precedenza (entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno).

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire corredate di tutta la documentazione di cui al punto 11.2.2. Le domande incomplete possono essere regolarizzate, a cura dei richiedenti, nei tempi stabiliti dal responsabile del procedimento.

11.2.1 – Documentazione domanda di pagamento anticipo

Il soggetto giuridico beneficiario o il capofila provvede a compilare e rilasciare la domanda di pagamento dell'anticipo tramite il portale SIAN. La domanda di pagamento dell'anticipo, debitamente sottoscritta e accompagnata dalla copia del documento d'identità, deve essere inviata alla Regione unitamente alla ricevuta di accettazione e all'originale della fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore AGEA, di importo pari al 100 per cento dell'anticipo richiesto. La necessità di acquisire la **garanzia fideiussoria in originale** non consente la trasmissione telematica della stessa.

11.2.2 – Documentazione domanda di pagamento del saldo

Il beneficiario deve compilare la domanda di pagamento utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN e, una volta generata nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN debitamente firmata e accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, va inviata alla Regione a mezzo PEC, unitamente alla seguente documentazione in formato digitale:

- a. quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- b. copia delle documentazioni di cui all'Articolo 5, punto 5.2 ai fini della determinazione della congruità della spesa;
- c. contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali delle fatture, debitamente quietanzate, riportanti in oggetto quanto precisato all'Articolo 6 del presente avviso;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - copia delle documentazioni dei pagamenti rilasciata dall'istituto di credito con indicazione della pertinente fattura;
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte;
 - computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
 - disegni consuntivi (piante, sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente Amministrazione comunale;
 - agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione;
 - planimetrie relative l'ubicazione delle opere realizzate ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna.

Articolo 12 Procedimento

Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 3862 del 7 maggio 2020, l'Autorità di gestione del PSR per l'Umbria 2014-2020 incarica, per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente del Servizio *Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale* che, in qualità di Responsabile di misura, individua nel Responsabile della *Sezione interventi per le calamità naturali, agevolazioni fiscali e creditizie* il responsabile del procedimento. Per gli adempimenti amministrativi ed istruttori connessi alla verifica delle domande

di sostegno il responsabile del procedimento si avvale, in caso di necessità, del supporto dei funzionari individuati dell'Agenzia Forestale Regionale competenti per territorio.

Richieste di chiarimenti ed informazioni

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo email fgarofalo@regione.umbria.it entro e non oltre il 10 ottobre 2022. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura5>.

Ai funzionari regionali incaricati del procedimento è fatto divieto di fornire ogni genere di assistenza diversa dai chiarimenti nelle forme e nei modi previsti dal bando.

Le fasi del procedimento

Il procedimento di cui al presente avviso si articola come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di sostegno e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Predisposizione check list autorizzazione pagamento
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Responsabilità per la fase 1:

Le domande di sostegno, rilasciate nel portale SIAN e trasmesse alla Regione, vengono assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell'istruttoria, di cui alla fase 2.

Responsabilità per la fase 2:

I funzionari, prese in carico le domande da istruire, procedono, utilizzando le apposite check list e relativamente a ciascuna pratica assegnata, procedono al controllo amministrativo per la verifica della ricevibilità, dell'ammissibilità e del punteggio dichiarato.

In caso di domande incomplete o irregolari, il funzionario incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esperito il controllo amministrativo, sulla base delle risultanze il Responsabile del procedimento propone al Responsabile di Misura:

- l'elenco delle domande ammissibili e la relativa graduatoria;
- le declaratorie delle domande ritenute irricevibili.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni beneficiario. Per i beneficiari le cui domande di sostegno risultano ricevibili viene, inoltre, inviato il nulla-osta sottoscritto dal Responsabile di misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento.

Responsabilità per la fase 4:

Per le domande di pagamento degli anticipi o di saldo, il Responsabile del procedimento, raccolte le domande le trasmette ai funzionari incaricati della relativa istruttoria.

Responsabilità per la fase 5:

Il funzionario incaricato svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

In caso di domande incomplete od irregolari, il funzionario incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda (controllo in situ) al fine di verificare la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento, nonché l'effettivo ripristino del potenziale produttivo danneggiato.

Responsabilità per la fase 6:

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie, è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa rendicontata e ammessa, indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa il responsabile del procedimento provvede a notificare al beneficiario il preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, concedendo 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La relativa lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o di rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori esperiti per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione del sostegno.

Articolo 13

Termini del procedimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg. Al netto di eventuali interruzioni per integrazione domande	Responsabile del procedimento	Atto finale
Domanda di sostegno	Giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande	180 giorni	Responsabile della Sezione competente	Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e di declaratoria di quelle inammissibili
Domanda di anticipo	Ricezione domanda di pagamento anticipo entro 6 mesi dalla comunicazione del nulla osta	180 giorni	Responsabile della Sezione competente	Determinazione Dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione ed invio ad OP AGEA degli elenchi di liquidazione e relative fidejussioni
Domanda di pagamento SALDO	Ricezione domanda di pagamento saldo entro 18 mesi dalla comunicazione del nulla osta	180 giorni	Responsabile della Sezione competente	Determinazione Dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione e Invio elenchi di liquidazione saldo all'OP

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli Articolo 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione del presente avviso si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la Misura 5, sottomisura 5.2, Tipologia d'intervento 5.2.1, relativamente al ripristino delle strutture produttive agricole danneggiate dagli eventi calamitosi riconosciuti con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale di cui all'Articolo 1.

La dotazione finanziaria assegnata al bando in oggetto ammonta ad **€ 1.000.000,00**.

Articolo 15

Varianti e proroghe

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale in ordine all'ammissibilità delle varianti, per gli interventi di cui al presente avviso, al soggetto beneficiario è consentito adottare tutte le misure che consentano una migliore attuazione del progetto, a condizione che non comportino una riduzione della spesa prevista dal progetto approvato superiore al 10%. Variazioni che comportino una riduzione dell'importo del progetto superiori a tale soglia (10%), devono essere approvate dalla Regione previa presentazione di apposita istanza di variante sul portale SIAN che, una volta rilasciata e sottoscritta deve essere inviata alla Regione a mezzo PEC con congruo anticipo al fine di consentire la relativa istruttoria da parte della struttura e la successiva presentazione della domanda di saldo entro i termini stabiliti dal presente avviso (vedi Articolo 11, punto 11.2). I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale.

Articolo 16

Controlli, riduzioni e sanzioni

Alle domande finanziate a valere sul presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 692 del 5 agosto 2020 in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle Misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali. L'allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale) in vigore dal 5/05/2020.

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 5.2, tipologia di intervento 5.2.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di

gravità, entità e durata di ogni violazione, come di seguito riportato, che tuttavia non si applicano laddove ricorrano cause di forza maggiore come descritte all'articolo 10.

Si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni **essenziali** che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Si configurano come impegni essenziali che comportano l'esclusione dal sostegno:

- falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo relativamente alle false dichiarazioni rese intenzionalmente dal beneficiario, si considerano violazioni degli impegni anche l'accertata difformità tra quanto dichiarato in domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi e quanto accertato nel corso dei controlli in loco ed ex post. Le dichiarazioni circa l'attribuzione dei punteggi frutto di una erronea interpretazione delle norme o di un'errata valutazione tecnica sugli effetti o finalità dell'investimento, si considerano rese in buona fede dal beneficiario e comportano, a seconda della loro gravità ed entità le seguenti sanzioni:

- se l'errata attribuzione dei punteggi è influente ai fini della concessione del sostegno e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili gli aiuti vengono revocati e le somme indebitamente percepite vengono recuperate;
- se l'errata attribuzione dei punteggi è ininfluyente ai fini della concessione del sostegno e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili non si applicano riduzioni.

Per tutte le operazioni relative ad investimenti, sono violazioni degli impegni essenziali che, se accertate, comportano l'esclusione dell'operazione dal sostegno FEASR e la restituzione del contributo percepito:

- l'accertato mancato mantenimento in esercizio di oltre il 50% dei beni oggetto dell'operazione ammessa finanziamento per una durata superiore ai 12 mesi;
- la cessione ad altra impresa che non è in grado di mantenerne le condizioni di esercizio o l'alterazione della destinazione economica di oltre il 50% dei beni oggetto dell'operazione ammessa finanziamento per una durata superiore ai 12 mesi.

Oltre alla restituzione del contributo, il beneficiario che commette tali violazioni non potrà presentare domanda per la concessione del sostegno per la stessa misura per tutto il restante periodo di programmazione.

Sono considerati **accessori** gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi previsti dalla realizzazione dell'operazione, e comportano l'applicazione di una penalizzazione proporzionale al grado di inadempimento. Ai sensi del presente avviso, gli impegni accessori la cui violazione dà luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni secondo l'entità, gravità e durata delle violazioni sono i seguenti:

1. Completare il programma di ripristino dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno. Si opera una graduazione della riduzione in relazione all'**entità** e alla **durata** dell'infrazione stessa secondo il seguente schema:

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: *entità dell'investimento da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda fatte salve eventuali varianti).*

La differenza (Δ), espressa in percentuale tra l'ammontare dell'investimento ammesso (IA) e quello rendicontato e liquidabile (IR), è così calcolata: $\Delta = 100 \cdot (IA - IR) / IA$

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata*
1	>10% e <= al 25%	Come per entità	Come per entità
3	>25% e <=50%	Come per entità	Come per entità
5	>di 50% e <=75%	Come per entità	Come per entità

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N. 1, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità", "gravità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1-5)

Scheda riepilogativa della riduzione/esclusione dell'impegno specifico n° 1	
Punteggio medio	Percentuale di riduzione
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
=> 4,00 e < a 5	20%
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l' esclusione totale	

2. Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di sostegno che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità dalla data di realizzazione anche parziale e per tutto il periodo vincolativo. In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno n°2 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla durata dell'infrazione stessa

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Incidenza percentuale dei danni rispetto alla spesa ammessa a contributo per l'intera operazione.

Durata dell'infrazione

Parametri di valutazione: Durata della ridotta funzionalità dei beni deteriorati.

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1	<= al 35%	Come per entità	<= 12 mesi
3	>35% e <=70%	Come per entità	> 12 mesi <= 24 mesi
5	>del 70%	Come per entità	> 24 mesi

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 2, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità" "gravità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5)

Scheda riepilogativa della riduzione / esclusione dell'Impegno specifico n 2	
Punteggio medio	Percentuale di riduzione
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
= >4.00 e <5,00	20%
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale	

3. Accertata difformità tra quanto previsto al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il programma di ripristino. In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno N° 3 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla gravità dell'infrazione stessa.

Gravità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Rilevanza dei punteggi attribuiti ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Incidenza percentuale dei punteggi non pertinenti rispetto al punteggio di riferimento.

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1	<= al 25%	Come per entità	Come per entità
3	>25% fino al <=50%	Come per entità	Come per entità
5	>di 50% fino al 75%	Come per entità	Come per entità

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 3, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità" "gravità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5)

Scheda riepilogativa della riduzione / esclusione dell'Impegno specifico n° 3	
Punteggio medio	Percentuale di riduzione
=> 1,00 e < 3,00	10%
=> 3,00 e < 5,00	20%
= a 5	Esclusione

Articolo 17

Accertamento delle violazioni

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità qualora le infrazioni abbiano rilevanza penale,

a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre, a norma dell'Articolo 10 bis della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valuta le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

Le nuove forme di cooperazione sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III, Articolo 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario o Capofila e in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102da8d-49ab-aade-78b9b7772034>

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso, saranno raccolti e trattati ai fini del relativo procedimento istruttorio secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679. I richiedenti sono invitati a prendere visione delle condizioni generali contenute nell'informativa resa ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679, di cui all'Allegato A4 al presente avviso.